Il Sole 24 Ore Focus – 18.01.2024

Perdite su crediti, deduzioni ancora rinviate

Banche e assicurazioni
L'1% e il 3% slittano al 2027-2028

Il rinvio delle deduzioni su svalutazioni e perdite su crediti sia Ires sia Irap risponde a chiare esigenze di gettito, anche se determina notevoli difficoltà applicative.

Dal 2015 le perdite su crediti e le svalutazioni per le banche e le compagnie assicurative sono deducibili sia a livello Ires sia Irap. I crediti in questione sono quelli verso i clienti o gli assicurati. La norma originaria stabiliva che le suddette perdite e svalutazioni fossero deducibili nel 2015 in misura pari al 75% e rinviava poi la deduzione del restante 25% su più anni con varie percentuali, fino al 2025. Poi si sono succeduti rinvii in serie, al solo scopo di recuperare gettito rinviando le deduzioni.

Così è stata spostata dal 2018 al 2026 la deduzione del 10%. Poi è toccato a quella del 2019 del 12%, che è stata spalmata dal 2022 al 2025. Poi il recente Dl 17/2022 da un lato ha in parte anticipato la deduzione del 10% relativa al 2026 (il 53% nel 2022 e il restante 47% lasciato al 2026) ma ha poi spalmato il 12% relativo al 2022 in quote costanti nei quattro anni successivi.

Qui si innesta la legge di Bilancio 2024 (commi 49–51), prevedendo che la misura dell'1% sia differita, in quote costanti, al 2027 e al 2028, sia per l'Ires sia per l'Irap e, analogamente, che il 3% del 2026 sia differito, in quote costanti, al 2027 e al 2028.

L'evoluzione nel tempo

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Misura originaria di rinvio della deduzione ai fini Ires e Irap (articolo 16, commi 4 e 9, Dl 83/2015)	5%	8%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%			
Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1056 - legge 145/2018	5%	8%	0%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	10%		
Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 712 - legge 160/2019	5%	8%	0%	0%	12%	12%	15%	15%	15%	8%	10%		
Modifiche introdotte dall'art. 42, comma 1 del Dl 17/2022 (intervenuto anche sull'art. 1, comma 1056 della legge 145/2018)	5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	18%	11%	7,7%		
Modifiche introdotte dall'art. 11, commi 4 e 5 della legge 213/2023	5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2%	2%

Infine in tema di acconti, con locuzione non propriamente felice, viene stabilito che al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 l'imposta del periodo precedente sia determinata non applicando l'articolo 16 del Dl 83/2015 limitatamente alla quota dell'1% e del 3%. E poi che al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 non si tenga conto delle disposizioni dei commi 49 e 50.

Appare più chiara la ratio che emerge dalla relazione illustrativa, secondo cui le disposizioni operano già in sede di acconto per il 2024 e 2026 e solo in sede di saldo per i periodi d'imposta 2027 e 2028. La relazione tecnica conferma questa lettura laddove afferma che per il 2024 la deduzione del 18% passi al 17%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. Idem per il 2026 la deduzione passa dal 7,7% al 4,7% operando già in sede di acconto. Mentre il rinvio dell'1% in due quote da 0,5% e quello del 3% in due quote da 1,5% operano solo a saldo. Ciò genera maggiori imposte quantificate in 571,2 milioni fra 2024 e 2026 con riassorbimento nei successivi 2028 e 2029.

Al di là dell'aspetto fiscale di conteggio delle imposte, occorre ricordare la tematica civilistica delle differenze temporanee che danno luogo a Dta (imposte anticipate attive), che devono essere eventualmente rimodellate a seguito delle modifiche. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA